



# **REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO**

## **ART. 1 Definizione e Finalità**

Il Servizio Civico ha come finalità il reinserimento sociale di cittadini che si trovino in condizioni di bisogno, purché abili a lavoro e privi di occupazione. Il reinserimento avviene attraverso l'assunzione di un impegno di tipo lavorativo da parte del cittadino che beneficia di un intervento e si configura come forma di assistenza alternativa alla mera erogazione di un contributo economico, sulla scorta dell'accettazione da parte del beneficiario di un progetto personalizzato di intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale, conformi alle caratteristiche e capacità del beneficiario.

## **ART. 2 – Attività di pubblica utilità**

Sono previste due graduatorie distinte in base alle seguenti attività:

### **FASCIA A)**

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche e aree verdi urbane (piazze, palestre, biblioteche, campi sportivi, etc.);
- Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, ritiro ricette mediche, ritiro documenti, etc.);
- Servizi di accoglienza presso gli uffici comunali;
- Servizi di supporto agli Uffici Comunali;

**FASCIA B)** –richiesto possesso del diploma di maturità o esperienza pregressa nelle seguenti attività:

- Assistenza alunni scuolabus
- Assistenza minori in attività ricreative e culturali.

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

Le attività sono rese in orario limitato e flessibile, e comunque secondo quanto concordato in base al progetto personalizzato e relativamente alle esigenze del Comune.

La prestazione è a titolo volontario ed è inerente ad attività di pubblica utilità a beneficio dell'intera comunità, non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro in nessuna delle forme riconosciute formalmente per legge, dunque non dà luogo all'instaurarsi di alcun vincolo tra l'Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio civico.

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dal Comune di Mottola.

## **ART. 3 – settore di riferimento e progetto personalizzato**

L'ammissione al beneficio, il coordinamento, l'organizzazione e la gestione delle attività sono in capo all'ufficio di servizio sociale professionale del comune, che curerà anche i rapporti con gli altri settori nel caso di attività che ricadano in ambiti di competenza differenti dal servizio sociale.

Il servizio sociale professionale ed il beneficiario sottoscriveranno un progetto personalizzato, sulla base del quale sarà avviata e regolata l'attività. Il progetto personalizzato individuerà, tra l'altro, la durata dell'inserimento, il monte orario, l'attività da svolgersi, i doveri del beneficiario, le modalità di supervisione

ed il soggetto referente. L'accordo sottoscritto prevederà la completa presa d'atto da parte del beneficiario di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Il servizio sociale professionale svolgerà la supervisione sulla realizzazione del progetto anche con personale all'uopo incaricato, e per mezzo di un foglio firma che dovrà essere quotidianamente sottoscritto dal beneficiario e dal referente individuato.

La mancata sottoscrizione o il mancato rispetto di anche uno solo dei punti individuati nell'accordo alla base del progetto personalizzato da parte del beneficiario comporterà automaticamente la decadenza dell'intervento.

#### **ART.4 Destinatari dell'intervento**

Possono accedere al servizio donne e uomini, cittadini italiani e stranieri, residenti nel Comune di Mottola da almeno 1 anno, di età compresa tra i 18 e 67 anni e che versano in precarie condizioni socio-economiche.

L'accesso al servizio civico è consentito nell'anno solare ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:

1. Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che non siano destinatari di altri interventi socio-assistenziali (ex detenuti, tossicodipendenti che hanno avviato un percorso riabilitativo, diversamente abili con totalmente inabili al lavoro)
2. Capofamiglia disoccupato
3. Donne non coniugate con figli
4. Vedove/i non titolari di pensioni di reversibilità
5. Donne coniugate/conviventi con persone impossibilitate a svolgere attività lavorativa per malattia o per impedimenti legali (ricoveri in strutture sanitarie, patologie onco-patologiche e/o degenerative, invalidità, detenzione, arresti domiciliari, ecc. )
6. Disoccupati/e appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali comunali e connotate da forti privazioni di carattere economico e sociale.

Accede al Servizio un solo componente per nucleo familiare, così come anagraficamente risultante. Sarà cura del Servizio Sociale valutare le situazioni di incongruenza tra situazione formale e situazione oggettiva.

Non accedono al Servizio le persone, o i componenti di nuclei, che usufruiscono, nel momento in cui vengono convocati in base alla posizione in graduatoria, di altri programmi di inserimento lavorativo, sostenuti da un finanziamento pubblico o di altri benefici economici erogati a titolo assistenziale dallo Stato, dalla Regione o dal Comune o da altri enti pubblici, salvo che le tutti gli interventi cumulati con l'indennità del servizio civico, non superino € 1.000,00.

#### **ART. 5 Nucleo familiare**

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagrafica ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 223/1989: sono pertanto ammissibili la famiglia mononucleare, o costituita da entrambi i coniugi o da uno di essi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

#### **ART.6 Requisiti reddituali**

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente regolamento, la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 109/98 e ss.mm

Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente regolamento è l'indicatore di situazione economica (ISEE) di cui devono essere corredate le istanze di accesso a tale misura, e non potrà superare, ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo di € 9.360,00.

Al suddetto limite reddituale concorrono, nella misura del 50% anche i redditi non fiscalmente rilevanti (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, altre misure di contrasto alla povertà statali o regionali )

#### **ART.7 Criteri generali**

Sono ammissibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- Versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongano di un reddito familiare annuo superiore a quello stabilito nell'art.6 ;
- Non siano titolari di un patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali, né di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa adibita ad abitazione familiare riconducibile a tipologia equivalente agli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) e buoni intestati a figli minori
- Siano privi di stabile occupazione e non ricevano corresponsioni a titolo di mobilità.

#### **ART.8 Accesso all'intervento**

La realizzazione del sistema degli interventi regolato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini.

Il servizio sociale comunale provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico, contenente l'indicazione dei requisiti per l'ammissione, la durata dell'intervento, i criteri di valutazione del disagio sociale, nonché il termine perentorio per la presentazione delle domande, di norma non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione.

L'istanza di ammissione al beneficio è prodotta utilizzando il modulo appositamente predisposto riportante:

- Dichiarazioni sostitutive inerenti la composizione del nucleo familiare
- La presenza di eventuali componenti socialmente fragili
- La situazione reddituale e lo stato occupazionale di tutti i componenti

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità
2. Copia del documento di riconoscimento dell'istante
3. Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione della condizione di disagio (certificati di invalidità, certificati di disoccupazione, stato di detenzione, provvedimenti ingiuntivi di sfratto, ecc.)

L'assistente sociale del Comune, valutata la documentazione, si riserva di effettuare il colloquio con il richiedente ed eventuale visita domiciliare, svolge l'attività istruttoria attribuendo i punteggi secondo criteri individuati dal presente regolamento.

#### **ART. 9 Durata della prestazione e assenze**

Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per l'accesso al beneficio in base ad un avviso pubblico a cura del Servizio Sociale Comunale.

Le graduatorie resteranno valide sino al loro completo esaurimento, saranno redatte secondo l'ordine decrescente di punteggio e approvate entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione, con determinazione del responsabile del servizio che prende atto delle graduatorie, individuando i beneficiari.

Il contributo economico spettante, previa acquisizione delle attestazioni di regolare svolgimento delle attività progettuali, verrà liquidato a cadenza mensile.

L'attivazione del servizio civico avverrà nei limiti delle risorse di bilancio.

L'intervento avrà la durata massima di 4 mesi per un impegno settimanale che va da un minimo di 15 ore ad un massimo di 18 ore e giornaliero massimo di 3 ore. L'importo massimo del contributo è fissato in € 500,00 mensili. Il sussidio sarà erogato mensilmente e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato o rinunciato senza giustificato motivo all'avvio del servizio civico, ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

In caso di interruzione anticipata del servizio per rinuncia, in favore del beneficiario sarà corrisposto un contributo economico in base alle ore di servizio effettivamente svolte, per un valore forfettario.

Il soggetto beneficiario potrà rinunciare all'inserimento nel servizio in forma scritta con nota indirizzata al Servizio Sociale Professionale.

In caso di rinuncia e di ogni altra ipotesi di mancato completamento del servizio civico è facoltà del servizio sociale avviare per il periodo residuo il cittadino che segua in graduatoria.

#### **ART. 10 Criteri di attribuzione dei punteggi**

Sulla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

<b>Punteggio per fasce di reddito</b>	<b>punti</b>
Richiedente con reddito ISEE di € 0	25
Richiedente con reddito ISEE fino ad € 1.999,00	20
Richiedente con reddito ISEE da € 2.000,00 ad € 2.999,00	15
Richiedente con reddito ISEE da € 3.000,00 ad € 5.999,00	10
Richiedente con reddito ISEE da € 6.000,00 ad € 7.999,0	5
Richiedente con reddito ISEE da € 8.000,00 ad € 9.360,00	2

Punteggio per particolari situazioni di disagio:

Disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno	1 punto fino ad un max di 5
--	-----------------------------

Coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti domiciliari o affetto da patologie oncologiche e/o degenerative, non autosufficiente, non ancora titolare di provvidenze economiche	2
Per ogni componente minorenne a carico	3
Per ogni componente maggiorenne disoccupato a carico	1
Per ogni componente non autosufficiente	3
Capofamiglia uomo/donna non coniugato/a, separata/o Vedova/o	4
Stato di bisogno certificato dal servizio sociale*	Da 0 a 5

*\*A titolo meramente indicativo e non esaustivo si riportano: la situazione abitativa (inidoneità dell'alloggio e sovraffollamento, decreti esecutivi di sfratto, procedure di morosità, ordinanza di sgombero, ecc.), la situazione socio-sanitaria (assistenza a persone affette da gravi malattie, non autosufficienza, viaggi fuori regione, terapie intensive, ecc.), situazione sociale (famiglie e/o minori in carico al servizio sociale, perdita del lavoro, gravi lutti che hanno inciso sulla capacità di reddito della famiglia, ecc. )*

A parità di punteggio sono considerate le seguenti precedenzae, secondo il loro ordine:

1. Nuclei familiari numerosi (composti da almeno 6 componenti);
2. Nuclei familiari con persone diversamente incapaci di assolvere alle funzioni fondamentali di vita e nuclei monogenitoriali con minori a carico;
3. Nuclei familiari con maggiore carico sociale (ultrasessantacinquenni e/o minori a carico);
4. Nucleo familiare con indicatore ISEE più basso.
5. Nuclei familiari non possessori di misure economiche di contrasto alla povertà (Assegno di Inclusione, RED, ecc. ).

A parità di punteggio e di precedenza, è considerata l'eventuale concorrenza di altra fattispecie di precedenza di grado inferiore.

#### **ART.11 Controlli e decadenza dei benefici**

Il Comune si riserva di effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 controlli anche a campione per verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, prima/contestualmente/ successivamente all'erogazione dei benefici. Si procede alla decadenza dai benefici economici concessi ai sensi del presente regolamento nelle seguenti ipotesi:

1. NON veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
2. Venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio;

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento disciplinante il Servizio Civico Comunale entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di sua approvazione.